



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

01500/01 M

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                       |           |                |
|-----------------------|-----------|----------------|
| Dott. Giovanni        | OLLA      | Presidente     |
| Dott. Giammarco       | CAPPUCCIO | Cons. Relatore |
| Dott. Maria Gabriella | LUCCIOLI  | Consigliere    |
| Dott. Laura           | MILANI    | Consigliere    |
| Dott. Fabrizio        | FORTE     | Consigliere    |

R.G.N. 2233/99

Cron. 3203

Rep. 502

Ud. 22/09/00

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

Piergiuseppe FERRARI, elettivamente domiciliato in Milano, P.za 5 Giornate n.10, presso l'avv. Domenico Spataro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Caterina CERENZIA, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, presso l'avv. Luigi Biamonti, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Mariella Balbis del foro di Milano, giusta delega in atti;

OGGETTO: falliment  
o -responsabilità  
curatore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. IL SOLE 24 ORE  
per diritti L. 3000  
il 2 FEB 2001  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. F. L.  
per diritti L. 3000  
il 2 FEB 2001  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. N. C.  
per diritti L. 3000  
il 2 FEB 2001  
IL CANCELLIERE

C. 1607  
2000

1





- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.241 del 20/27.01.98.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;

Udito l'avv.Luigi Biamonti per la resistente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Nel settembre del 1986 si chiudeva il fallimento della A.M. & T. società a responsabilità limitata; nel luglio del 1990 Pier Giuseppe Ferrari ne conveniva in giudizio la curatrice, Caterina Cerenzia, esponendo di aver versato in corso di procedura, nelle casse del fallimento, a garanzia di eventuali perdite dell'esercizio provvisorio, la somma di lire 73 milioni, somma che, nonostante la chiusura in attivo dell'esercizio, non gli era stata rimborsata. Chiedeva che venisse accertata la responsabilità della curatrice, condannandola al risarcimento, di importo pari al credito, oltre rivalutazione ed interessi.

Con sentenza 21.3/13.5.96 il tribunale adito rigettava la domanda rilevando, in applicazione dell'art. 1227.2 cc., che il Ferrari avrebbe potuto, usando la normale diligenza, evitare il danno mentre, pur costantemente informato degli sviluppi della procedura, non aveva mai fatto valere la sua pretesa

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE  
Richiesta copia esecutiva  
dal Sig. B. AMONTI  
per diritti L. 26/09/00  
il  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE  
Richiesta copia esecutiva  
dal Sig. Biamonti  
per diritti L. 26/09/00  
il  
IL CANCELLIERE

LIRE 1500  
CANCELLERIA  
DIRITTI DI CANCELLERIA  
AU290510  
AU290515

LIRE 1000  
CANCELLERIA  
DIRITTI DI CANCELLERIA  
AU234501

LIRE 1000  
CANCELLERIA  
DIRITTI DI CANCELLERIA  
AU234502

*Caf.*



creditoria con istanze al giudice delegato, con l'impugnazione del riparto o della chiusura.

Appellava il Ferrari, negando, in punto di diritto, che il reclamo avverso i provvedimenti del G.D. fosse pregiudiziale all'azione di responsabilità nei confronti del curatore; affermando, in punto di fatto, di non aver mai avuto notizia della ripartizione dell'attivo.

Con sentenza 20/27.01.98 la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello, nel rilievo che nessuna colpevole omissione era imputabile alla curatrice, dal momento che non poteva restituire il finanziamento senza previa insinuazione al passivo del credito e, d'altra parte, non risultava neppure "alcun onere di comunicazione", dal momento che il Ferrari, socio della società fallita al 50%, aveva seguito attivamente lo svolgersi della procedura, sia finanziando l'esercizio provvisorio, sia acquistando l'ultimo credito inevaso.

Inoltre, anche secondo la diversa prospettiva discussa dalle parti, il danno era dipeso dall'inerzia del Ferrari, inerzia che, unitamente all'intenzione, verbalmente espressa alla curatrice, di abdicare da ogni pretesa creditoria, aveva ingenerato il legittimo convincimento di una sua rinuncia al credito.

Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione Piergiuseppe Ferrari avanzando, con atto notificato il 19.01.99, due motivi di censura.

Si è costituita Caterina Cerenzia resistendo con controricorso notificato il 1.3.99 e depositando memoria.

#### Motivi della decisione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. LAIS

per diritti L. 3000

il 13 LUG. 2001

IL CANCELLIERE





Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 111 della L.F. Sostiene il ricorrente che i debiti contratti dall'amministrazione nell'esercizio provvisorio dell'impresa debbono essere pagati dal curatore senza necessità di attendere termine alcuno e che l'insinuazione al passivo, esclusa da consistente dottrina, non è richiesta neppure da tutta la giurisprudenza (Cass. 11044/97) mentre, secondo la stessa decisione (Cass. 3505/91) richiamata dalla sentenza impugnata, la verifica è richiesta solo per i crediti prededucibili dei quali siano contestati l'an od il quantum, contestazione che, nel caso, il curatore non aveva sollevato. Era imputabile al curatore, perciò, la mancata restituzione del prestito e l'omesso invio al Ferrari di comunicazione scritta dell'esito dell'esercizio provvisorio e del deposito del piano di riparto: il curatore aveva chiesto di provare per testi tali comunicazioni, ma il G.I. non aveva consentito.

Era stata omessa anche quella comunicazione, prevista dall'art. 116 L.F., che è obbligatoria nei confronti dei creditori soggetti a verifica.

La censura è inammissibile, perché della duplice ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata, viene contestata soltanto la prima, fondata sulla inesistenza dell'obbligo, per la curatrice, di comunicare e/o di pagare, mentre nessun argomento viene esposto a contrastare l'affermazione che il comportamento del Ferrari, avendo costui a suo tempo verbalmente abdicato ad ogni pretesa creditoria ed omesso, poi, nel corso della procedura, ogni istanza di rimborso, aveva ingenerato nella curatrice il legittimo convincimento di una rinuncia alla restituzione: in sostanza, il difetto di colpa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Caf.' with a flourish.



determinato dal comportamento del Ferrari. Il ricorrente, nel contestare l'idoneità del proprio comportamento a costituire una valida rinuncia, non ha considerato che, secondo l'impugnata sentenza, il suo comportamento rilevava in quanto idoneo ad ingenerare uno scusabile equivoco.

E' quindi superfluo ricordare che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, anche chi si assume creditore in prededuzione deve, se non ottiene decreto autorizzativo ai sensi dell'art. 111 L.F. insinuarsi al passivo ai sensi degli artt. 93 o 101 L.F., sottoponendo quindi la propria pretesa alla verifica endo fallimentare (Cass. 8111, 8031/2000; 83,1356,12670/1999) e che, corrispondentemente, l'avviso di rendiconto e di riparto finale è dovuto, ai sensi dell'art. 116 L.F., solo a chi risulti creditore in esito alla procedura di verifica. Per quanto già esposto, infatti, i rilievi di illogicità e contraddittorietà con cui il ricorrente investe tali argomenti sono del tutto inconferenti, perché non viene impugnato il secondo, autonomo, argomento fondante.

Col secondo motivo di censura si deduce la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1227.2 cc. nel sostanziale assunto che l'attività che il Ferrari avrebbe dovuto svolgere per evitare il danno trascendeva la normale diligenza; si nega altresì che il Ferrari fosse a conoscenza dello stato della procedura e si esclude che il suo ritardo nella richiesta di pagamento fosse apprezzabile come rinuncia.

Dei tre profili che la censura coinvolge, il primo risulta assorbito dall'inammissibilità della prima censura, perché il difetto di diligenza del creditore nell'evitare il danno presuppone l'affermazione di una condotta



lesiva della curatrice; il secondo ed il terzo risultano parimenti inammissibili, perché contestano argomentazioni della sentenza impugnata non determinanti ai fini del decidere.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessive lire 4.092.000 di cui lire 4.000.000 per onorari.

Roma, 22 settembre 2000

Il Cons. est.

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

40000

290000

UFFICIO DI REGISTRAZIONE DI ROMA 2  
10 APR. 2001

17321



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*